



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### **Ordinanza N. 1 /2026**

Visti:

- l'art 32 della Costituzione;
- la legge statutaria n. 1/2005 (Statuto della Regione Liguria) e in particolare l'art. 41, comma 2;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e, in particolare "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- l'articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (interventi di urgenza in materia di tutela della salute);
- l'art. 650 del codice penale;
- il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed in particolare gli obblighi a carico dei datori di lavoro disposti dai seguenti articoli:
  - art. 181, secondo il quale, nell'ambito della valutazione di cui all'art. 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici (tra cui quelli derivanti da condizioni climatiche particolarmente avverse), in modo da individuare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi;
  - art. 26, c. 1, lett. b), che prevede che il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della propria azienda, abbia l'obbligo di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- la L.R. 13 agosto 2007 n. 30 "Norme regionali per la sicurezza e qualità del lavoro", con la quale Regione Liguria adotta idonei strumenti di politica attiva del lavoro per promuovere la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, tutela e miglioramento della vita lavorativa e per favorire l'assunzione della responsabilità sociale da parte dei datori di lavoro, quale parte integrante della qualità dell'occupazione, ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede che la Regione promuova e sostenga iniziative di prevenzione dei rischi e di miglioramento delle condizioni di lavoro, anche tramite l'individuazione e la diffusione di buone pratiche trasferibili sul territorio regionale;
- il "Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro" sottoscritto presso il Ministero del Lavoro da Associazioni datoriali ed Organizzazioni sindacali (DM 9/7/2025), che prevede la facoltà di definire accordi attuativi per categoria, territoriali o aziendali;

Considerato che:

- la Regione Liguria è stata interessata negli anni scorsi da diverse ondate di calore, caratterizzate da elevate temperature dell'aria e da un alto tasso di umidità, che si manifestano sempre di più come eventi termici estremi;
- tali elevate temperature rendono rischioso lo svolgimento delle attività lavorative nei settori nei quali il lavoro è svolto prevalentemente in ambiente esterno;
- la prolungata esposizione al sole rappresenta un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, causando stress termico e colpi di calore con esiti talvolta anche letali;
- il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili ed affini è svolto essenzialmente all'aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;
- l'INAIL nell'ambito del progetto workclimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web [www.workclimate.it](http://www.workclimate.it) le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;

Considerato altresì che:

- nella seduta del 19 giugno 2025, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato e diramato, con nota Prot. n. 3981/C7SAN, il documento recante: "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", che ha l'obiettivo di fornire indicazioni utili ai datori di lavoro e a tutti gli operatori coinvolti nella prevenzione e di promuovere un misure organizzative concrete e un comportamento uniforme sul territorio nazionale e di utilizzare indici riconosciuti per la valutazione del rischio, e diffondere le informazioni tramite portali istituzionali;
- La Giunta Regionale della Regione Liguria ha approvato la deliberazione, n. 318 del 3 luglio 2025, recante "Recepimento delle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 19 giugno 2025";

Dato atto che:

- la Giunta Regionale della Regione Liguria ha approvato la deliberazione, n. 362 del 17 luglio 2025, recante "Approvazione del Protocollo di Intesa relativo alle Indicazioni per la prevenzione e protezione dai rischi correlati alle condizioni di microclima negli ambienti di lavoro per la provincia di Genova";
- la Regione Liguria ha sottoscritto il protocollo di Intesa, recante "Indicazioni per la prevenzione e protezione dai rischi correlati alle condizioni di microclima negli ambienti di lavoro per la provincia di Genova", con Prefettura di Genova, sindacati, enti di controllo e associazioni datoriali con le quali si prevede di promuovere momenti di confronto periodico sul tema della salute e sicurezza del lavoro per rischi correlati alle condizioni di microclima e di favorire la diffusione di buone prassi e l'individuazione ed evidenziazione di tematiche da approfondire;
- sono stati stipulati dalle Prefetture di La Spezia, di Savona e di Imperia protocolli calore con le parti sociali ed Organi di controllo;

Dato altresì atto che linee di indirizzo regionali individuano "gli elementi che caratterizzano il percorso che porta alla realizzazione di condizioni di lavoro salubri e sicure, in relazione al rischio costituito dalle alte

temperature e dalla radiazione solare, fornendo indicazioni utili ai datori di lavoro e a tutti gli operatori aziendali coinvolti nella prevenzione del rischio lavorativo”;

Ritenuto:

- urgente provvedere, in via ordinaria, alla salute dei soggetti che operano nelle condizioni climatiche descritte;
- necessario, per tutte le aree o zone del territorio della regione Liguria interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini in cui si svolgono attività all’aperto, in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori impegnati in tali attività ed evitare le conseguenze derivanti sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale;

RITENUTO in particolare che nei cantieri edili e affini in cui si svolgono attività all’aperto, in agricoltura e nel florovivaismo, di disporre, fino al 31 agosto 2026, salvo successivi provvedimenti, il divieto lavorativo su tutto il territorio ligure tra le ore 12:30 e le ore 16:00, nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet [www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/](http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/) riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnali un livello di rischio “ALTO”, fatti salvi l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, dell’adozione di ogni misura organizzativa idonea e necessaria a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali, l’efficacia ed operatività dei protocolli, definiti dalle parti sociali, e le sopra citate Linee di indirizzo per la gestione dell’esposizione prolungata dei lavoratori al calore;

RITENUTO che con l’adozione delle misure di prevenzione e protezione specifiche previste dalle suddette Linee di indirizzo, viene definito il livello di tutela da perseguire che, se non garantito, comporta l’applicazione di misure contingibili e urgenti;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTE le richieste di chiarimento ed integrazione pervenute;

### **ORDINA**

per i motivi richiamati in premessa e in linea con le sopra citate Linee di indirizzo, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 31 agosto 2026, salvo successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Liguria e l’eccezione delle aree territoriali in cui le parti sociali hanno già definito protocolli per la gestione dell’esposizione prolungata dei lavoratori al calore, purché essi garantiscano una uguale o maggior tutela per i lavoratori esposti rispetto a quanto disposto dall’Ordinanza, ovvero a condizione che sia prevista l’adozione di specifiche misure di prevenzione e protezione, in conformità alle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, recepite con DGR n. 318 del 03/07/2025:

1. è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili in cui si svolgono attività all’aperto ed affini, qualora, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, come previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 318 del 3 luglio

2025, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet <http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnala un livello di rischio “ALTO”;

2. le prescrizioni di cui alla presente ordinanza non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio e per i loro appaltatori quando trattasi di interventi di pubblica utilità, pronto intervento, protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva, in ogni caso, l'adozione di idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali e di idonee misure operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal decreto legislativo n° 81/2008, in conformità alle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”;

3. in tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteorologiche esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, citate in premessa;

4. la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporterà le sanzioni come per legge (art. 650 c.p.) se il fatto non costituisce più grave reato.

#### **DISPONE**

La pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta della Regione Liguria e la trasmissione, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a tutti Sindaci dei comuni liguri, alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei datori di lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria.

*Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.*

Genova, lì 28/05/2026

Marco Bucci